

Pubblicato il 28/08/2018

N. 01215/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00893/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2018, proposto da
La Regina di S. Marzano di Antonio Romano S.p.A, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento

della nota prot. n. 20941 del 17/4/201: archiviazione della c.i.l.a. del 16.3.2018,
prot. n. 14647.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, La Regina di S. Marzano di Antonio Romano s.p.a. (in appresso, La Regina di S. Marzano) impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, le note del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Scafati prot. n. 20941 del 17 aprile 2018 e prot. n. 27731 del 22 maggio 2018, recanti, rispettivamente, l'archiviazione della c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647 (avente per oggetto interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione delle lamiere di copertura sovrastanti una porzione dello stabilimento produttivo sito in Scafati, alla via Melito, n. 6, e censito in catasto al foglio 2, particelle 63 e 506), e la conseguente diffida dall'esecuzione degli interventi contemplati nella predetta c.i.l.a., nonché l'accertamento dell'abusività di questi ultimi;

- il gravato divieto di esecuzione dei lavori era, segnatamente, motivato in base ai rilievi che: a) in relazione alla c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647, non figuravano versati i diritti di segreteria, non potendosi considerare all'uopo utilizzabili quelli già corrisposti dalla Regina di S. Marzano in relazione alla già archiviata c.i.l.a. del 15 febbraio 2018, prot. n. 8631; b) i lavori contemplati nella c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647, risultavano attingere il medesimo manufatto riguardato dal procedimento di accertamento di conformità avviato con istanza del 6 novembre 2015, prot. n. 31733, ed ancora in itinere;

- il parimenti gravato accertamento di abusività degli interventi eseguiti sine titolo era motivato, oltre che in base ai suindicati rilievi, anche in ragione della riscontrata

manca della documentazione tecnico-amministrativa e fotografica a corredo della comunicazione di fine lavori prot. n. 20530 del 16 aprile 2018;

- avverso siffatte determinazioni la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: -- il provvedimento inibitorio di cui alla nota del 17 aprile 2018, prot. n. 20941, sarebbe stato notificato all'interessata soltanto in data 19 aprile 2018, ossia dopo lo spirare (in data 18 aprile 2018) del termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione ex art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001; -- ai fini della presentazione della c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647, il pagamento dei diritti di segreteria sarebbe stato regolarmente effettuato e, comunque, la sua omissione sarebbe stata suscettibile di regolarizzazione; -- gli interventi controversi non avrebbero attinto la porzione di manufatto riguardata dall'istanza di sanatoria prot. n. 31733 del 6 novembre 2015; -- alla comunicazione di fine lavori non andrebbe allegato altro se non il documento di identità del dichiarante;

- l'intimato Comune di Scafati si costituiva in giudizio per resistere al gravame esperito ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 27 giugno 2018 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in limine, che:

- il regime proprio dell'attività edilizia subordinata alla presentazione della c.i.l.a., a differenza di quello proprio dell'attività edilizia subordinata alla presentazione della s.c.i.a., non prevede una fase di controllo successivo (con eventuale esito

inibitorio), da esperirsi entro il termine perentorio ex art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001, che – a dispetto degli assunti di parte ricorrente – è inapplicabile alla prima delle indicate categorie di interventi;

- in relazione alla tipologia di interventi ex art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001, l'amministrazione dispone, dunque, di un unico potere, che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia;

- eventuali pronunciamenti anticipati dell'amministrazione in ordine alla legittimità degli interventi comunicati con c.i.l.a. – quali quelli in questa sede impugnati – non rivestono, quindi, carattere provvedimento (cfr., in tal senso, TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 415/2015; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1625/2016);

- ciò non esclude, tuttavia, in radice un interesse concreto e attuale dei relativi soggetti destinatari a tutelarsi in via giurisdizionale immediatamente avverso essi, nella misura in cui – come, appunto, nella specie – prefigurano, a guisa di contestazioni preventive, le susseguenti determinazioni sfavorevoli dell'amministrazione;

- di qui, dunque, l'ammissibilità delle censure rassegnate dalla ricorrente in ordine ai presupposti di ritenuta illegittimità della c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647; Considerato, in merito a tali censure, che:

- l'omesso pagamento dei diritti di segreteria ha potuto integrare un vizio regolarizzabile ex post su invito dell'amministrazione, e, di certo, non infirmante la presentata c.i.l.a., insuscettibile, cioè, di elidere in radice la legittimazione degli interventi eseguiti;

- come perspicuamente illustrato dalla Regina di S. Marzano mediante le riproduzioni grafiche riportate nella relazione di consulenza tecnica di parte esibita in giudizio, gli interventi contemplati nella c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n.

14647, risultano aver attinto una porzione di manufatto distinta da quella riguardata dall'istanza di sanatoria prot. n. 31733 del 6 novembre 2015;

- a corredo della comunicazione di fine lavori non è normativamente richiesta l'allegazione di altro documento se non di quello di identità del dichiarante;

Ritenuto che:

- stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati;

- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Referendario

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO